

# **COMUNE DI BRACIGLIANO**

*PROVINCIA DI SALERNO*

## **Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche** (art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

### **Relazione tecnica**

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house"* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 24/05/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

Alla data del 31 dicembre 2022 le società partecipate direttamente dal Comune di Bracigliano risultano essere le seguenti:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'
Consorzio Bacino Sa 1	036083940658	1,35	Gestione integrata di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Consorzio ASMEZ	06781060634	0,12	Gestione database (attività delle banche dati).
Consorzio sociale "Valle dell'Irno" Ambito S6	05535170657	7,91	Attività di altre strutture di assistenza sociale e residenziale.
Consorzio Aeroporto Salerno - Pontecagnano S.C.a.R.L	01087990659	0,000010	Attività di servizi connessi al trasporto aereo.
Irno Sistemi Innovativi Spa	04237480654	0,62	Attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.
Società Consortile a responsabilità limitata GAL "Terra è Vita"	05523170651	3,95	Attività di organizzazioni associative e tipiche dei Gruppi di azione locali.

Le predette società/consorzio svolgono attività rientranti tra quelli indicati dal D.Lgs. 175/2016:

- Il CONSORZIO ASMEZ , partecipata al 0.12% dall'ente, consorzio che svolge le seguenti attività: consulenza amministrativo – gestionale; tali attività sono di supporto agli uffici comunali per una gestione efficiente della *res publica* con un costo pressochè inesistente in confronto ai servizi che rende ed all'utilità degli stessi; pertanto si ritiene economicamente vantaggioso per il Comune mantenere la partecipazione societaria nel predetto Consorzio. (servizi a contenuto generale o che svolgono autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti);
- Il CONSORZIO AEROPORTO Salerno – Pontecagnano Società Consortile a.r.l. partecipata al 0.000010% , gestione dell'Aeroporto Salerno – Pontecagnano. L'attività del consorzio aeroporto evidenzia per sé stessa l'utilità dell'Ente all'interno del territorio: vie di comunicazioni più vicine e veloci sicuramente apportano contributi positivi sia alla collettività che alle varie attività. Pertanto, considerata anche la minima quota di partecipazione, si ritiene conveniente il mantenimento della quota societaria.
- SOCIETA IRNO SISTEMI INNOVATIVI S.p.A, partecipata al 0.62% che svolge le attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale; Società per cui sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento.
- Relativamente al CONSORZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. DEL BACINO SALERNO 1 – partecipata all'1,35% - la cui attività consiste nella gestione integrata di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Si può parlare di situazione anomala, ma comunque molto favorevole per l'Ente: l'adesione è obbligatoria e quindi è obbligatorio pagare le carature in proporzione al numero degli abitanti, ma il servizio non viene svolto; difatti il Comune di Bracigliano svolge in amministrazione diretta, con proprio personale e in parte ricorrendo ad appalti pubblici, il servizio, con un enorme risparmio di spesa che permette di mantenere le tariffe molto più basse di quelle dei Comuni dove il servizio viene svolto dal Consorzio; inoltre viene garantito un servizio di gran lunga migliore di quello degli altri Comuni.
- CONSORZIO SOCIALE VALLE DELL'IRNO – AMBITO S6, partecipata al 7,91% - Lo stesso, costituito in data 7 ottobre 2016, rappresenta un modello di welfare inclusivo e di piena esigibilità dei diritti universali, in coerenza con la Carta Sociale Europea che sancisce l'effettivo esercizio del diritto ad una qualità della vita sostenibile per tutti i cittadini. Esso si fonda su una ridefinizione dei processi organizzativi interni e su un indirizzo politico-programmatico coerente con il disegno di

legge regionale che intende promuovere la stabilizzazione della rete dei servizi e degli Interventi sociali sul territorio. L'idea programmatica di fondo che accompagna questo approccio, condivisa con tutti gli attori della rete integrata dei servizi territoriali e con i rappresentanti degli Enti Locali, si basa sul principio che il welfare è la "prima" condizione dello sviluppo del territorio. Il sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari, è condizione indispensabile per rilanciare l'economia e costruire solidarietà. Si ritiene conveniente il mantenimento della quota societaria;

- G.A.L. GRUPPO AZIONE LOCALE IRNO-CAVESE TERRA E' VITA S.C.A.R.L. - partecipata al 3,95% - Lo stesso, costituito il 25 agosto 2016, e di cui ne fanno parte i Comuni di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Cava de' Tirreni, Fisciano, Mercato S. Severino, Pellezzano, Siano e Vietri sul mare, favorisce l'attuazione di strategie di cooperazione allargate e la sottoscrizione di partenariati transnazionali ed uno interterritoriale. La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra è Vita è in grado di dare risposte ad un territorio che sino ad oggi non ha mai avuto l'opportunità di accedere a fondi del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Campania elaborando e realizzando una strategia di sviluppo innovativa, multisetoriale e integrata. Ciò garantisce il miglior utilizzo delle risorse rese disponibili nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per la Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER. L'apporto delle associazioni di categoria e di alcune del terzo settore è stato determinante ed oggi anche la Valle dell'Irno può contare su una propria "Agenzia di Sviluppo Locale" che intende rilanciare i propri territori partendo dal basso. Si ritiene conveniente il mantenimento della quota societaria.

Si afferma quindi che per le su indicate Società non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 tranne che per la Irno Sistemi Innovativi S.p.a. che già si trova in stato di liquidazione.



IL RESPONSABILE  
Geom. Gennaro STELLATO